

L'art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., rubricato "aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari", prevede che i concorrenti, al momento della presentazione delle loro offerte, sono tenuti ad indicare, oltre ai singoli prezzi unitari sulla base della scheda all'uopo predisposta dalla Stazione appaltante, anche il prezzo complessivo offerto "...unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara...". La verifica, da parte della Stazione appaltante, della congruità (o della soglia di anomalia) dell'offerta nella sua interezza, sulla base del combinato disposto dell'art. 21, comma 1bis, della legge n. 109/1994 e s.m. e dell'art. 90, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. n. 554/1999, deve, dunque, avere riguardo non ai singoli prezzi unitari contenuti nell'elenco predisposto per la presentazione delle offerte per l'ammissione alla partecipazione alla gara, bensì all'importo complessivo posto a base d'asta, rispetto al quale le imprese concorrenti, sempre all'atto della presentazione della loro offerta, sono tenute a specificare il ribasso percentuale offerto.